



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 18 marzo 2015

NUMERO AFFARE 04696/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da FRANCO Antonio, per l'annullamento del decreto dell'U.S.P. di Savona, prot. n. 13/Riservato in data 16.03.2010, di deprezzamento dalla graduatoria provinciale permanente dei collaboratori scolastici di cui al D.M. 19.04.2001, n. 75, nonché della nota prot. 1676/fp in data 26.03.2010 dell'I.S. "Chiabrera-Martini" di Savona di comunicazione della cessazione dal contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 25.3.2010.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 4 aprile 2012, trasmessa con nota prot. N° AOODGPER.2612 del 5 aprile 2012, pervenuta il giorno 8 successivo, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Direzione Generale per il personale scolastico) ha chiesto il parere sull'affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la referente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:

IN FATTO:

Con decreto prot. n. 13/Ris. in data 16 marzo 2010, il Dirigente dell'U.S.P. di Savona, richiamati gli accertamenti d'ufficio, dai quali era risultato che il sig. FRANCO Antonio aveva precedenti penali per reati antecedenti la data del 2.05.1987, lo dichiarava immediatamente decaduto dai benefici conseguenti all'inclusione nella graduatoria provinciale dei collaboratori scolastici, di cui al D.M. n.

75/2001.

Con decreto prot. n. 1676/fp in data 26 marzo 2010, il dirigente scolastico dell'I.I.S. "G. Chiabrera" di Savona, richiamato il provvedimento del dirigente dell'U.S.P. testé citato, disponeva la risoluzione del contratto individuale di lavoro, stipulato con il ricorrente a decorrere dal 25.03.2010, e che il periodo dal 12.10.2009 al 24.3.2010 incluso avrebbe dovuto considerarsi come servizio utile, ai fini giuridici ed economici.

Avverso tali provvedimenti, insorgeva il sig. FRANCO Antonio, chiedendone l'annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, datato 21.07.2010 e proposto in pari data, a sostegno del quale lamentava la palese ingiustizia a suo avviso conseguente a problemi di irregolarità della domanda di inserimento nelle graduatorie risalenti al 1987, nonché le difficoltà conseguenti alla perdita del lavoro, a seguito del "licenziamento".

Con relazione in data 5 aprile 2012, pervenuta il giorno 8 successivo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sosteneva l'infondatezza del ricorso, per avere l'Amministrazione operato nel rispetto della normativa vigente.

IN DIRITTO:

Il ricorso proposto dal sig. FRANCO Antonio avverso i provvedimenti indicati in epigrafe è privo della deduzione di motivi di legittimità, volti specificamente a censurare le cause giustificatrici delle determinazioni adottate, essendosi il ricorrente limitato a dolersi genericamente della palese ingiustizia, a suo avviso subita in conseguenza del rilievo attribuito all'Amministrazione a fatti risalenti a circa 23 anni prima e di cui avrebbe omesso in buona fede di far menzione nella domanda di inclusione nella graduatoria provinciale, presentata il 21.5.1987, nonché a rappresentare "... l'insostenibilità della situazione venuta a determinarsi a seguito del licenziamento e della perdita del lavoro ...".

Potendosi col ricorso straordinario dedurre solo vizi di legittimità, con esclusione di motivi attinenti il merito amministrativo (SEZ. III, 8 marzo 1994 n. 1115/93), la rilevata assenza di specifici vizi di legittimità, a sostegno del gravame straordinario, comporta, secondo pacifica giurisprudenza di queste Sezioni Consultive, l'inammissibilità del ricorso (parere SEZ. III, 30 ottobre 2001, n. 906/01).

Pur a voler ritenere, comunque, al fine di sottrarlo all'indicata declaratoria di inammissibilità, che a sostegno del ricorso in esame l'interessato abbia voluto invocare il vizio di eccesso di potere, sotto il difetto di istruttoria e di motivazione, per avere l'Amministrazione dato rilievo a precedenti penali risalenti a molto tempo addietro e non dichiarati dall'interessato per ingenuità ed in buona fede, il ricorso risulterebbe, comunque, infondato nel merito.

L'impugnato provvedimento del dirigente dell'U.S.P. di Savona dà atto, nelle premesse del decreto a sua firma, in data 16 marzo 2010, che, nella domanda prodotta il 21.05.1987, ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale dei collaboratori scolastici, l'interessato aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali, laddove a seguito di accertamento d'ufficio, effettuato dal dirigente scolastico dell'ISS di Finale Ligure, era risultato che il sig. FRANCO Antonio aveva precedenti penali per reati antecedenti la data del 21.5.1987.

A fondamento della potestà esercitata, lo stesso dirigente dell'U.S.P. di Savona richiama, inoltre, nel decreto n. 13/Ris. in data 16 marzo 2010, l'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a tenore del quale "fermo restando quanto previsto dall'art. 75, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerge la

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Il ricorrente non contesta che nella domanda prodotta in data 21.5.1987 abbia effettivamente ommesso di dichiarare le condanne penali riportate, giustificando tale omissione come imputabile alla propria ingenuità e buona fede, “... avendo ritenuto tali condanne (precedenti, a loro volta, di parecchi anni rispetto alla presentazione di inclusione in graduatoria in questione) scontate od addirittura ininfluenti, a causa dei benefici della <<non menzione>>, sicché non può fondatamente dolersi che l’Amministrazione, rilevata in sede di accertamenti d’ufficio l’indicata omissione, abbia dato puntuale applicazione al richiamato art. 75 del D.P.R. 445/2000 – richiamato anche nel preambolo del bando di concorso per titoli, approvato con provvedimento del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria, non impugnato neppure col ricorso in esame –, dichiarandolo immediatamente decaduto dai benefici conseguenti all’inclusione nella graduatoria in questione. (cfr., per la natura vincolata del provvedimento di esclusione, tra le tante, SEZ. III, 10.7.2006, n. 2580/06 e 23.01.2007, n. 4033/06).

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, risultando infondato nel merito, va conclusivamente respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.